



AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 57, COMMA 2, LETT. i del CCNL 8/6/2000
(FONDO PEREQUANTE)

1. Per l'individuazione delle masse di tutti i proventi dell'attività libero professionale si prendono come riferimento gli importi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 55 del CCNL 8/6/2000;
2. i servizi all'interno dei quali i dirigenti del ruolo sanitario hanno limitata possibilità di esercitare libera professione sono così individuati:
 - Farmacia
 - Immunologia
 - Laboratori analisi biochimiche
 - Centro trasfusionale
 - Microbiologia
 - Anatomia patologica
 - Ematologia
 - Centro Fibrosi Cistica
 - Medicina legale
 - Fisica sanitaria
 - Servizio Prevenzione e Protezione
 - Neurologia OCM
 - Clinica neurologica
 - Neuroradiologia
 - Radioterapia
 - Clinica psichiatrica
 - Psicoterapia
3. Ai fini dell'applicazione del presente accordo vengono presi in considerazione gli importi relativi al 5% degli introiti L.P. riferiti agli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
4. Gli importi così individuati vengono ripartiti in parti uguali tra i Dirigenti del ruolo sanitario in servizio negli anni di riferimento che non abbiano percepito emolumenti come L.P. per ciascun anno.
5. Il presente accordo vale anche per gli anni successivi al 2008 salvo diversi accordi.

La seduta termina alle ore 12.00.

Verona, 26 GIU 2009

per l'Amministrazione

la Responsabile S.S.G.R.U.
(Dott.ssa Antonella Vecchi)

per le OO.SS.

SNABI SDS

FEDIR SANITA'



AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

AUPI

Renzo Ferbelli

SINAFO

CISL FPS

Udo Rieber

UIL -FPL

Manuela Spelleri

CIDA - SIDIRSS

AMU